

Roma, 4 marzo 2020



CE040320100829548PU

Alle Federazioni sportive nazionali
Alle Discipline sportive associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Ai Comitati Regionali CONI
Alle Associazioni Benemerite
Loro Sedi

Oggetto: Applicazione art. 2 DPCM 1° marzo 2020.

Come è noto, l'art. 2, comma 1, lettera a), del DPCM in oggetto ha disposto la sospensione, sino all'8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle **sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Il decreto raccomanda, altresì, di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

Ciò premesso, la sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3, dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, limitata alla sola Regione Lombardia ed alla sola Provincia di Piacenza, riguarda soltanto **lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture.

Nel rammentare che le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, di cui al D.M. 18 febbraio 1982, demandano alle Federazioni Sportive Nazionali (o alle Discipline Sportive Associate) il compito di qualificare l'attività sportiva agonistica, si rappresenta, per quanto di competenza, che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, previa sottoposizione agli accertamenti sanitari e all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina Sportiva Associata).

Cordiali saluti.

Carlo Mornati
